

La presente deliberazione viene affissa il 18 OTT. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 485 del 17 OTT. 2005

**Oggetto: Consiglio di Stato-Giudizio – De Leo Saverio C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilacinque il giorno dicimette del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Nardone

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 27.09.05 il Sig. De Leo Saverio agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Campania n. 2638/05;

**Con** determina n. 606/05 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 27.09.05 dinanzi al Consiglio di Stato da De Leo Saverio C/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n.2638/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.606/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Advocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.606/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato il 27.09.05 da De Leo Saverio c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tar Campania n.2638/05;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 939 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 OTT. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 3 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per SETTORE AVOCATURA (2 esemplari)

SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti \_\_\_\_\_

\* Nucleo di Valutazione -> 8965  
20-10-05

Confessione Chippello

il _____	prot. n. <u>Es 9512</u>
il _____	prot. n. <u>7.11.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1384  
18.10.05

Prot. n. *8265*.....

Benevento, lì **20 OTT. 2005**.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*Alwasa*

AL PRESIDENTE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDE

**Oggetto:** Delibera G.P. n. 785 del 17.10.2005 ad oggetto: "CONSIGLIO DI STATO – GIUDIZIO DE LEO SAVERIO C/PROVINCIA DI BENEVENTO – RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

*CM*

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse del **Sig. Saverio De Leo**, C.F. DLESVR36T10H224U, rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del presente ricorso dall'avv. Simone Ciccotti presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Lucrezio Caro n° 62 ;

*Dò mandato all'avv. Simone Ciccotti di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nonché nella eventuale fase di esecuzione con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere; eleggo domicilio presso il suo in Roma alla via Lucrezio Caro n° 62.*

CONTRO

- **L'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tammaro Chiacchio;
- **Comune di San Lorenzo Maggiore**, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;

*Scusatissimo*

per la riforma e/o l'annullamento

*E' AUTENTICA  
(avv. Simone Ciccotti)*

*Ciccotti*

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, Napoli, n° 2638/2005, pubblicata il 25 marzo 2005, mai notificata;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'On Tribunale Amministrativo di Napoli:

- ~~l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del provvedimento di occupazione~~ temporanea in via d'urgenza, del Comune di San Lorenzo Maggiore, n° 183 del 20.01.2004 – erroneamente indicato, solo in epigrafe al ricorso stesso, come n° 95 del 3 luglio 2002, ma correttamente indicato nel corpo del ricorso al quale è stato allegato -, nonché del verbale di consistenza, dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, redatto in data 23 marzo 2004, della Del. GP. n° 175 del 30.04.2003 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

**FATTO**

Con nota del 5 luglio 2002, pervenuta nell'ottobre dello stesso anno, l'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicava al Sig. Saverio De Leo l'avvio di una procedura espropriativa relativa ai lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del piano

viabile" della Strada SSV Caianello Benevento / S.P. ex 373 (Paupisi). La procedura riguardava, per 2100 mq, il terreno nel Comune di San Lorenzo Maggiore al C.T. 16 Part. 131 di cui il Sig. De Leo è proprietario quale erede della Sig.ra Domenica Borruto. Nella stessa comunicazione, il proprietario, veniva invitato a prendere visione degli elaborati progettuali. Il Sig. De Leo, preso atto degli elaborati, ha verificato che detto progetto, stranamente, prevedeva un ingiustificato mutamento dell'originaria sede stradale e finiva con il dividere in due parti quasi inutilizzabili il proprio fondo, destinato a pregiate colture viticole in zona DOC.

Conseguentemente, veniva inviata all'Amministrazione Provinciale di Benevento una proposta alternativa, secondo la quale la strada, sebbene continuasse a passare dal fondo del ricorrente, veniva leggermente spostata lato monte, evitando la violenta divisione del fondo. La soluzione prospettata, a ben vedere, non solo consentiva di salvaguardare l'utilità del fondo residuo del Sig. De Leo, ma consentiva anche di ridurre le opere necessarie per la realizzazione in quanto si evitava sia il salto di quota previsto nell'originario progetto che la creazione di un secondo svincolo.

L'Amministrazione Provinciale non ha mai dato riscontro a questa comunicazione e, come si è verificato dall'accesso agli atti consentito in data 2.04.2004, non ne ha tenuto conto. In particolare, si è appreso che detta missiva e la mappa allegata non sono mai state considerate dagli Uffici Tecnici competenti.

In data 23 e 25 marzo 2004, senza ricevere altra comunicazione, il Sig. De Leo ha subito l'occupazione del fondo secondo il progetto originario e, a seguito dell'accesso ha appreso che vi era stato il decreto di occupazione d'urgenza n° 183 del 20.01.2004, del Comune di San Lorenzo Maggiore, mai notificato alla Ditta proprietaria. Il fondo interessato dall'occupazione d'urgenza corrisponde a parte dei terreni siti nel Comune di San Lorenzo Maggiore al CT Foglio 16 Part. 131 e Foglio 15 Part. 1 e 15.

Avverso il decreto di occupazione d'urgenza e il verbale di consistenza, stante il comportamento della PA, al Sig. De Leo non è rimasto che adire l'ON. TAR Campania (ric n° 7677/2004) per ottenere l'annullamento degli atti impugnati. Il TAR adito dopo

aver emesso ordinanza ex art. 23 bis L. TAR, il cui presupposto è la fondatezza del ricorso, ha rigettato, con la sentenza impugnata, n° 2638/2005, il ricorso.

La domanda di primo grado era fondata sui seguenti motivi di diritto che integralmente vengono riproposti in appello.

#### **DIRITTO**

##### **A1) Violazione di legge ex art. 3 L. 3.01.1978 n° 1 e art. 20 L. 22.10.1971 n°**

**865**

L'art. 3 della legge n° 1/1978, che si applica al procedimento ablativo de quo e che è, in esso, esplicitamente richiamata, prevede che l'avviso di immissione nel possesso, *contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo.*

Ciò non si è verificato, poiché tale atto, unitamente al decreto di esproprio impugnato non è mai stato notificato alla Ditta esproprianda. Circostanza, questa, che non può essere smentita e che è ancor più grave se si consideri che l'invito a prendere visione degli elaborati progettuali, relativi alla stessa procedura, è stato correttamente notificato al ricorrente.

Le operazioni di immissione in possesso sono, quindi, insanabilmente viziate.

L'intera procedura, inoltre, così come previsto dall'art. 20 della L. 865/1971 (anche questa correttamente richiamata nel corpo dello stesso provvedimento di occupazione), doveva essere conclusa entro tre mesi dal decreto di occupazione temporanea in via d'urgenza del 20.01.2004 e, pertanto, anche tale decreto, mai notificato, è divenuto inefficace sin dal 20.04.2004.

##### **A2) Violazione di legge ex art. 10 L. 865/1971 ex art. 7 L. 241/1990 -**

**Eccesso di potere per difetto di motivazione;**

Il Sig. De Leo non appena ha ricevuto l'avviso di cui alla legge 865/1971 ha inviato proprie deduzioni e proposte all'Amministrazione appaltante. Ai sensi dell'art. 10 della richiamata norma, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, avrebbe dovuto *"Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio*

degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale". A riguardo si osserva che l'Amministrazione aveva l'obbligo di concludere il procedimento con una risposta alle deduzioni anche ai sensi della L. 241/1990. Ad esempio, il TAR Sicilia, ha statuito che "L'amministrazione espropriante è tenuta all'adempimento delle finalità partecipative previste dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, ad integrazione di quelle ordinariamente, stabilite dall'art. 10, l. 22 ottobre 1971 n. 865 per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa; pertanto, è onere dell'amministrazione, al momento di dare avviso agli espropriati del deposito del progetto, non solo di renderli edotti della possibilità di proporre osservazioni e controdeduzioni, ma anche di pronunciarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 9 settembre 2003, n. 1405).

Ferme le superiori eccezioni, l'Amministrazione, in ordine al contenuto della nota con la quale il Sig. De Leo rappresentava le sue legittime doglianze per il percorso individuato nel progetto, avrebbe dovuto adottare un provvedimento motivato di accoglimento o rigetto. E', quindi, censurabile per eccesso di potere il comportamento dell'Amministrazione laddove ha ommesso ogni decisione circa le eccezioni ricevute. A riguardo, si osserva che non solo il ricorrente non ha ricevuto comunicazione circa le decisioni adottate a seguito della sua comunicazione, ma ha verificato con l'accesso agli atti che nessun provvedimento motivato sia mai stato adottato.

Venendo al merito delle eccezioni sollevate dal Sig. De Leo, si osserva che la proposta di variare a monte il percorso stradale era, obiettivamente, ragionevole in quanto avrebbe consentito: a) di preservare le attività economiche del ricorrente, consistenti in attività di viticoltura in zona DOC protetta dalla legislazione nazionale e regionale; b) di rendere l'opera meno onerosa per la PA, poichè si sarebbe evitato il salto di quota previsto nell'originario progetto; c) di evitare la realizzazione su un'arteria a

scorrimento veloce di un ulteriore incrocio; d) di consentire un accesso stradale anche ai fondi confinanti.

**A3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e omissione di atti procedurali;**

Le operazioni di occupazione, per come risultanti dallo stato attuale dei luoghi e dal verbale di consistenza, redatto dal responsabile del procedimento sono illegittime perché del tutto virtuali, generiche ed eseguite senza la delimitazione dell'area che si sarebbe dovuta occupare. L'occupazione, a ben vedere, non c'è stata perché le particelle indicate nel verbale di consistenza sono quelle relative all'intero fondo del Sig. De Leo.

L'occupazione invece, per come risultante dagli elaborati, doveva essere parziale. Nel verbale di occupazione della particella 1 di cui al foglio 15 addirittura non vengono nemmeno indicati i metri quadrati. Sui luoghi non vi è alcun segno di delimitazione, e nei verbali di occupazione vi è l'indicazione generica delle intere particelle, senza nessun riferimento utile per la distinzione del lotto occupato da quello rimasto nella proprietà del ricorrente. Si ritiene che la compressione del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, non possa che avvenire con l'esatta delimitazione della parte di terreno per il quale è stata dichiarata la pubblica utilità.

**B)** Con memoria del 16.06.2004 si è costituita L'Amministrazione Provinciale di Benevento, sollevando alcune eccezioni rispetto alle quali con successiva memoria si è l'appellante ha osservato quanto segue.

**B1) Sull'irricevibilità**

Tale eccezione è assolutamente infondata poiché il ricorso è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari il 20.05.2004, come emerge dal frontespizio dello stesso. La stessa resistente riconosce che, ricorrendo questa condizione, per quanto disposto dalla Suprema Corte Costituzionale con Sent. n° 47/2004, la notifica deve intendersi tempestiva. In ogni caso, la conoscenza degli atti si è avuta solo con l'accesso alla

documentazione, consentito il 2.04.2004 (Si v. comunicazione in atti) e, quindi, anche prescindendo dalla precedente argomentazione, il ricorso sarebbe tempestivo.

**B2) Sul Presunto difetto di legittimazione.**

Il ricorrente, Sig. Saverio De Leo, è unico erede della Sig.ra Domenica Borruto la quale è deceduta il 10.10.1979. Tale circostanza, a sostegno della quale, ove ve ne fosse bisogno si è prodotto copia del testamento olografo pubblicato e del certificato di morte, era ben nota all'Amministrazione Provinciale che, infatti, ha avviato la procedura espropriativa con comunicazione del 5.07.2002 (allegata n° 1 al ricorso) proprio nei confronti del Sig. De Leo Saverio.

Per altro, verso rileva anche che nessun valido adempimento potrebbe essere stato posto in essere nei confronti della defunta Sig.ra Domenica Borruto e che, quindi, la procedura sarebbe comunque viziata per gli stessi motivi di cui al ricorso poichè, ad esempio, l'avviso d'immissione in possesso è ormai pacifico non sia mai stato notificato a nessuno. Il soggetto legittimato ad agire è, comunque, l'odierno ricorrente, nella qualità di erede universale della Sig.ra Borruto e di soggetto nei confronti del quale è stato redatto il verbale di consistenza.

**B3) Sulla mancata impugnazione del Decreto d'occupazione;**

L'eccezione è priva di pregio poichè tale atto è stato impugnato, con il presente ricorso, entro i 60 giorni dalla sua conoscenza avvenuta il 4.04.2004.

Circa l'errore materiale contenuto solo in epigrafe al ricorso introduttivo per il quale l'atto di occupazione d'urgenza è stato indicato come n° 95/2002 anziché 183/2004, in sede di discussione si è fatto notare che nel corpo del ricorso tale atto era correttamente indicato, sia a pag. 2 che a pag. 3, nonché che era stato allegato al fascicolo; pertanto, si trattava di un errore materiale riconoscibile che non avrebbe in nessun caso potuto condurre al rigetto del ricorso. Inoltre, la circostanza, a ben vedere era superata dal fatto che era stato impugnato anche il verbale di consistenza e che, pertanto, l'Amministrazione resistente per dimostrare la legittimità di tale

verbale avrebbe dovuto dimostrare di aver notificato, correttamente e venti giorni prima della data prevista per l'occupazione, l'avviso d'immissione in possesso.

**B4) Sulla "Legge obiettivo";**

Si deve eccepire che l'opera non risulta essere fra quelle comprese nella previsione di cui alla L. 443/2001, per le quali la concessione dell'invocato provvedimento cautelare dovrebbe contemperare l'interesse nazionale. La resistente, a sostegno di tale tesi, non adduce alcuna prova.

Inoltre, la circostanza - del tutto autonoma dalla precedente - che vi sia stata una Conferenza dei Servizi nulla centra con il presente procedimento, stante l'oggetto della stessa, insuscettibile di pregiudicare i diritti del ricorrente, e soprattutto per il fatto che l'adozione di tale procedura non ci sembra possa esimere dal rispetto delle regole previste in materia di esproprio per pubblica utilità.

**B5) Sul Valore del bene**

Sorprendente è stato il tentativo della resistente di attribuire al bene espropriato il valore che per legge, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e della L. 488/1999, deve dichiararsi ai fini dell'iscrizione a ruolo.

\*\*\*\*\*

La sentenza emessa dall'On. TAR adito è pervenuta al rigetto del ricorso sul presupposto che l'atto di occupazione d'urgenza sia stato notificato al Sig. De Leo con riferimento alle terreno sito nel Comune di San Lorenzo Maggiore di cui al foglio 15, n. 1 e 15, mentre l'intestataria catastale del bene di cui al foglio 16 particella 131 è la Sig.ra Borruto Domenica. Tale motivazione è palesemente erronea per i seguenti motivi che è bene trattare separatamente:

- Il terreno sito nel Comune di San Lorenzo foglio n° 16 particella 131, il cui verbale di consistenza del 23.03.2004 è stato esplicitamente impugnato, come inequivocabilmente detto alle pag. 1 e due del ricorso stesso, era nella dominicale proprietà dell'appellante. L'occupazione d'urgenza n° 183/2004, eseguita con il verbale

di consistenza del 23 marzo 2004, riguarda espressamente solo il foglio 16, particella n° 131. L'occupazione delle altre particelle (foglio 15 part. 1 e 15) è avvenuta con verbali di consistenza redatti in date diverse da quello relativo al terreno ubicato al foglio 16 part. 131. Precisato, quindi, che parte autonoma del giudizio è di decreto d'occupazione d'urgenza n° 183/2004 e il verbale di consistenza relativo terreno posto nel Comune di San Lorenzo Maggiore al CT foglio 16 particella 131, occorre osservare che il TAR ha rigettato il ricorso sul presupposto che tale parte di terreno era catastalmente intestata alla Sig.ra Borruto Domenica. Su tale circostanza il Sig. De Leo ha eccepito che l'Amministrazione Provinciale di Benevento ben conosceva la proprietà dominicale, poichè, con nota del 5 luglio 2002, pervenuta nell'ottobre dello stesso anno, aveva comunicato al Sig. Saverio De Leo l'avvio di una procedura espropriativa relativa ai lavori di "Riqualificazione e adeguamento funzionale del pino viabile" della Strada SSV Caianello Benevento / S.P. ex 373 (Paupisi). La procedura riguardava, per 2100 mq, il terreno nel Comune di San Lorenzo Maggiore al C.T. 16 Part. 131 di cui il Sig. De Leo è proprietario quale erede della Sig.ra Domenica Borruto. Inoltre, lo stesso Sig. De Leo, in relazione a tale comunicazione aveva risposto suggerendo delle modifiche, con raccomandata del 30.10.2002 alla quale veniva allegata anche una planimetria illustrante la proposta di modifica al progetto che si suggeriva. Questa planimetria riguardava solo la particella n° 131 del foglio 16. Successivamente, il 2.01.2004, l'Amministrazione Provinciale di Benevento che, quindi, ben conosceva la proprietà dominicale per aver inviato e ricevuto gli atti relativi al Sig. Saverio De Leo, ha emesso il provvedimento d'occupazione d'urgenza n° 183/2004. Inoltre, il verbale di consistenza è stato emesso nei confronti dello stesso Sig. Saverio De Leo. In altre parole, per l'Ente espropriante il Sig. De Leo era proprietario del terreno (foglio 16 particella 131), sia prima che dopo il decreto d'occupazione e, pertanto, non si comprende come sia stato possibile che tale atto non gli sia stato comunicato.

Il TAR Campania nella sentenza dice che non è stata provata la proprietà in capo al Sig. De Leo. La sentenza però non spiega però per quale motivo il verbale di

consistenza sia stato emesso nei confronti del ricorrente. In effetti, il Sig. De Leo ha prodotto in giudizio l'estratto di morte della Sig. Borruto e la copia del testamento con il quale egli veniva indicato come unico erede. Tale produzione corrispondeva all'esigenza di dimostrare che il decreto d'occupazione non solo non era stato notificato al proprietario, ben conosciuto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, ma non poteva essere stato notificato a nessuno, atteso che la Sig.ra Borruto era deceduta il 10.10.1979. In assenza della notifica del decreto d'occupazione il verbale di consistenza, a nostro avviso, è comunque nullo. Inoltre la nullità/inefficacia del verbale di consistenza è autonomamente provocata dal fatto l'avviso d'immissione nel possesso non è mai stato notificato per come richiesto dall'art. 3 L. n° 1/1978 (par. A1).

- Con riferimento ai terreni ubicati nel Comune di San Lorenzo Maggiore al CT foglio 15 part. 1 e 15, si osserva che, contrariamente a quanto detto nella sentenza impugnata, l'avviso d'immissione in possesso e il decreto d'occupazione relativo a tali terreni ubicati in altra zona, rispetto a quelli di cui al foglio 16, non sono mai stati ricevuti dal Sig. De Leo: l'Amministrazione Provinciale ha solo esibito una fotocopia relativa all'invio avvenuto il 17.02.2004 di tali atti; non è dato saper né a quale indirizzo né a mani di chi la notifica – mai ricevuta dal Sig. De Leo - sia avvenuta.

- Per quanto invece relativo all'errata indicazione del numero del decreto d'occupazione impugnato, qualora si ritenesse che tale argomento sia stato motivo di rigetto, si osserva che si trattava di errore materiale riconoscibile, sia attraverso la lettura delle successive pagine del ricorso – dove il numero e la data erano indicati correttamente - che con la consultazione dell'atto impugnato, materialmente prodotto in giudizio. Osserviamo anche che tale argomentazione in nessun caso avrebbe potuto esimere l'On. TAR adito dal dichiarare l'illegittimità del verbale di consistenza, il cui presupposto è un decreto d'occupazione d'urgenza notificato al proprietario, nonché l'invio, mai avvenuto, dell'avviso d'immissione nel possesso (art. 3 L. 1/1978). In altre parole, se anche il decreto d'occupazione d'urgenza non fosse stato impugnato, il verbale di consistenza sarebbe stato comunque illegittimo perché né al proprietario

dominicale né al proprietario catastale sono stati notificati il decreto d'occupazione d'urgenza e l'avviso d'immissione in possesso. Si osserva che, con riferimento al terreno di cui al foglio 16 part. 131, parte resistente ha prodotto in giudizio copia del decreto d'occupazione d'urgenza (all. n° 4) dalla quale risulta che l'atto non è stato nemmeno inviato per la notifica. Non è stata, peraltro, data prova della notifica dell'avviso d'immissione in possesso che doveva obbligatoriamente avvenire nei 20 giorni precedenti il 23 marzo 2004. Sull'obbligo di notifica al proprietario dominicale, qualora esso sia conosciuto dall'ente espropriante, come nel caso de quo, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. IV si è espresso con Sent. N° 8289 del 17.12.2003.

- La sentenza impugnata perviene al rigetto anche della richiesta di dichiarazione d'inefficacia motivata ai sensi dell'art. 20 L. 865/1971, sul presupposto che l'occupazione sia avvenuta nel termine dei tre mesi. Anche tale conclusione non è condivisibile, poiché il TAR avrebbe dovuto considerare che il decreto d'occupazione d'urgenza nei tre mesi successivi alla sua emanazione non è stato notificato a nessuno e quindi non può aver prodotto alcun atto conseguente. Infatti, parte resistente non ha mai dimostrato di aver effettuato tale comunicazione né al Sig. De Leo né alla defunta Sig.ra Borruto.

- Infine, si insiste in tutti gli altri motivi d'appello per come sopra identificati ai paragrafi A1, A2 e A3.

Per tutto quanto esposto si rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis reictis*:

- Accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza n° 2638/2005 emessa dall'On. TAR Campania, Napoli, V Sez., il 25 marzo 2005, dichiarando l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto d'occupazione d'urgenza n° 183 del 20.01.2004 del Comune di San Lorenzo Maggiore nonché del verbale di consistenza, dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, redatto in data 23 marzo 2004, della Del. GP. n° 175 del 30.04.2003 e di tutti gli atti connessi e conseguenti;


- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;

Si allegano: 1. Sentenza impugnata; 2. Ricorso di primo grado; 3. Memoria per l'udienza del 30.09 2004; 4. documenti come da indice del ricorso e della memoria;

Il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., è di €. 2.726,00 ed è soggetta a contributo unificato alla misura di €. 70,00.

Roma, 19 luglio 2005

avv. Simone Ciccotti



### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Simone Ciccotti, quale procuratore del Sig. Saverio De Leo, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Roma ho notificato separate copie conformi del presente atto a:

- Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso il proprio procuratore avv.

Tammaro Chiacchio in Napoli alla via Dei Mille n° 74



- Al Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Santa Maria n° 43 (CAP 82034)

# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## UFFICIO UNICO

### SERVIZIO NOTIFICAZIONE

# ATTI GIUDIZIARI



N. ....

*Cronologico dell'Ufficiale Giudiziario*

FIRMA

R AG



### AVVERTENZE

ulla presente busta devono applicarsi francobolli  
l'importo corrispondente alla francatura e racco-  
lazione del piego e della ricevuta di ritorno.  
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli  
1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario.  
Se questi è assente può essere consegnata ad uno della  
famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio  
del destinatario purché trattasi di persona sana di  
mente di età maggiore ai quattordici anni, o in man-  
za al portiere.  
Se il piego viene rifiutato o non può essere conse-  
ato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviata  
diante raccomandata A.R., avviso contenente l'av-  
vertimento che il piego resterà depositato presso l'Uffi-  
Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.  
L'avviso di ricevimento va staccato dal piego, sol-  
to in caso di consegna del piego stesso.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI BENEVENTO IN PERSONA UGOLO RAPPRESENTANTE  
C/O AVV. TAMMARO CHIACCIATO  
VIA DEI MILLE 74

(80122)

NAPOLI

BALZANELLI - MONTEROTONDO / CALO - TEL. 06.9069966 - 06.9080080

1 S. nat. van. ovn. er. o. tel. vo. medi. mag. sso. re. di L. tutti. re.